



COMUNE DI POLISTENA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 8

del 22-03-2017

Oggetto: Conferma aliquote IMU e TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17:55, ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza **Straordinaria** e seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
TRIPODI MICHELE	P	Zerbi Norman	P
Policaro Marco	P	Tropepi Bianca	A
Creazzo Antonietta	P	Muschera' Antonio	P
Martello Maria Valentina	P	SPANO' MICHELANGELO	P
Arevole Giuseppe	P	Ruello Alba	A
Scali Laura	P	Ferrandello Francesco	P
Borgese Angelo	P	Baglio Antonio	P
POLITANO' GIUSEPPE	P	GIANCOTTA ANNA	P
Politano' Luigia	P		

Assegnati n. **17** In carica n. **17** Presenti n.. **15** Assenti n. **2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Lampasi Daniela.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento:

**Presenti n. __ : TRIPODI - POLICARO - CREAZZO - MARTELLO - AREVOLE - SCALI -
BORGESSE - POLITANO' Giuseppe - POLITANO' Luigia - ZERBI -
MUSCHERA' - SPANO' - FERRANDELLO - BAGLIO - GIANCOTTA**

Assenti n. __ : TROPEPI -- RUELLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale ribadisce che l'approvazione delle aliquote è una competenza del Consiglio Comunale da adottare prima del termine di scadenza previsto per l'approvazione del bilancio. Con questa delibera confermiamo le aliquote già previste nel 2016 per IMU e TASI. Il Sindaco dà lettura delle aliquote precisando che in caso di comodato d'uso può essere richiesto di equiparare l'immobile ad abitazione principale. Confermare significa non gravare sui cittadini.

Sentiti gli interventi:

consigliera Giancotta:

ribadisco quanto detto dal Sindaco sull'impossibilità d'aumento per legge delle tariffe. Mi sarei aspettata di trovare non una conferma delle aliquote, ma una riduzione. Si poteva pensare che con un risparmio della spesa del personale dovuto ai prepensionamenti ci sarebbe stata una riduzione delle tasse. Non dobbiamo sempre pensare ad un incremento delle tariffe, ma avremo potuto con il respiro che ha il bilancio anno 2017 dare un segnale di riduzione delle tariffe.

consigliere Baglio:

la finanziaria non consente l'aumento delle tariffe, ma vista la condizione delle famiglie l'amministrazione comunale avrebbe potuto prevedere una riduzione delle aliquote dei tributi comunali, ecco perché il nostro gruppo voterà in modo contrario.

consigliere Politanò Giuseppe:

rispetto alle indicazioni di ridurre le aliquote evidenzio che se avessimo potuto lo avremmo fatto, abbiamo già evidenziato la destinazione delle somme e cosa l'Amministrazione intende fare che sarà illustrato meglio in sede di bilancio.

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione Servizi Finanziari, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:

* * * * *

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

c) art. 1 comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

e) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ("Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 29.04.2016 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo IMU:

Aliquote	Descrizione
<u>0,2 percento</u>	Aliquota per l'abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (Categorie C/2, C/6 e C/7). E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti in linea retta. L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE non è superiore a € 10.000,00 (art. 18, comma 2, Regolamento IUC).
Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria	
<u>0,6 percento</u>	Si applica ai fabbricati di categoria A/10 - Uffici e Studi privati
<u>0,65 percento (già ridotta del 25%)</u>	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concordato (Legge n. 431 del 09 - 12 -1998)
<u>0,96 percento</u>	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto registrato
<u>0,76 percento</u>	Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se il reddito ISEE del proprietario è superiore ad € 10.000,00.
<u>0,86 percento</u>	Si applica a tutti fabbricati di categoria C che non costituiscono pertinenze di abitazioni principali.
<u>1,00 percento</u>	Si applica ai fabbricati di Categoria D
<u>0,76 percento (gettito minimo interamente destinato allo Stato)</u>	Si applica ai fabbricati di categoria D che dimostrino con apposita documentazione l'inattività dell'impresa.
<u>0,00 (Esenti)</u>	Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale

<u>0,76 percento</u>	<i>Si applica ai terreni agricoli</i>
<u>1,00 percento</u>	<i>Si applica alle aree fabbricabili</i>
<u>1,06 percento</u>	ALIQUTA ORDINARIA <i>Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge.</i>

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

*RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 29.04.2016 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2016 l'aliquota (unica del **2,4 per mille**) da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI);*

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

*CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2017 della aliquota TASI già in vigore, ossia **aliquota del 2,4 per mille** per le fattispecie impositive,*

VALUTATO che l'aliquota Tasi consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziati nel bilancio di previsione 2017:

- o parchi, verde pubblico e tutela ambientale;*
- o viabilità circolazione stradale e servizi connessi;*
- o polizia locale;*
- o illuminazione pubblica;*

Si tratta di servizi e prestazioni dei quali beneficia l'intera collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 03/10/2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota TASI per l'anno 2017 nella misura del **2,4 per mille**;

3) Di confermare, per l'anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: immobili che pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria dell'1,06;

4) Di confermare per l'esercizio 2017 l'aliquota TASI nella misura dello **0 (zero) per mille** a favore delle **unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore**, nonché per le relative pertinenze, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

5) Di dare atto che il gettito stimato della TASI 2017 è di euro 200.000,00 ed è destinato al finanziamento delle spese dei servizi indivisibili quali:

- o parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- o viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
- o polizia locale;
- o illuminazione pubblica;

6) Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 9 del 29/04/2016;

7) Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

Aliquote	Descrizione
<u>0,2 per cento</u>	Aliquota per l'abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (Categorie C/2, C/6 e C/7). E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti in linea retta. L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE non è superiore a € 10.000,00 (art. 18, comma 2, Regolamento IUC).
Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria	
<u>0,6 per cento</u>	Si applica ai fabbricati di categoria A/10 - Uffici e Studi privati
<u>0,65 per cento</u> (già ridotta del 25%)	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concordato (Legge n. 431 del 09 - 12 - 1998)

<u>0,96 percento</u>	<i>Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto registrato</i>
<u>0,76 percento</u>	<i>Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se il reddito ISEE del proprietario è superiore ad € 10.000,00.</i>
<u>0,86 percento</u>	<i>Si applica a tutti fabbricati di categoria C che non costituiscono pertinenze di abitazioni principali.</i>
<u>1,00 percento</u>	<i>Si applica ai fabbricati di Categoria D</i>
<u>0,76 percento (gettito minimo interamente destinato allo Stato)</u>	<i>Si applica ai fabbricati di categoria D che dimostrino con apposita documentazione l'inattività dell'impresa.</i>
<u>0,00 (Esenti)</u>	<i>Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale</i>
<u>0,76 percento</u>	<i>Si applica ai terreni agricoli</i>
<u>1,00 percento</u>	<i>Si applica alle aree fabbricabili</i>
<u>1,06 percento</u>	ALIQUOTA ORDINARIA <i>Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge.</i>

8) Di stimare in € 997.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

9) Di applicare le disposizioni contenute nell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI;

10) Di dare atto che ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

11) Di dare atto che ai sensi dell' art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

12) Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

13) Di dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/DF del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;

14) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

15) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Polistena;

16) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

* * * * *

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

CON voti: Favorevoli 11; Contrari 4 (Baglio – Ferrandello – Spanò – Giancotta); Astenuti 0; espressi ai sensi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

=====

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica**: Favorevole

Data: 08-03-2017

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarita' Contabile**: Favorevole

Data: 08-03-2017

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
F.to Borgese Angelo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Lampasi Daniela

<p>La suddetta delibera è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno 29-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Polistena lì 29-03-2017</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO F.to LONGO FRANCESCO</p> <p>SEGRETARIO GENERALE F.to Lampasi Daniela</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 dal 29-03-2017 al 13-04-2017</p> <p>Polistena li</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to</p>
--	---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 29-03-2017:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. L.gs 267/2000.

Polistena lì

SEGRETARIO GENERALE
F.to Lampasi Daniela

è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì

Segretario Generale

Copia conforme all'originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.